

- GESTIONE RISORSE
- DIRETTORE

UTAMES

ASUR
AREA VASTA N. 3 MC

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

4 ter/00

SEZIONE LAVORO

- 4 APR. 2014

RICORSO EX ARTT. 669 BIS E 700 C.P.C.

POSTA IN ARRIVO

PER

RASPINI DOTT.SSA VALENTINA (C.F. RSPVNT78P54D786S), elettivamente

domiciliata in Macerata, Via Morbiducci n. 21 presso lo studio dell'Avv. Paolo Parisella (C.F. PRSPLA66M03C770U) che - unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Fabrizio Domenico Mastrangeli (C.F. MSTFRZ63E06C745K) e Francesco Niccolini (C.F. NCCFNC72L04C745S) - la rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in calce all'originale del presente atto. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti numeri di fax: 0733230024 e 0755739884.

Si indicano pure a tal fine gli indirizzi PEC: avvpaoloparisella@puntopec.it; fabriziodomenico.mastrangeli@avvocatiperugiapec.it; francesco.niccolini@avvocatiperugiapec.it.

CONTRO

ASUR MARCHE - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (P. IVA 02175860424), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40;

E PER QUANTO OCCORRER POSSA

ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3 MACERATA (P. IVA 02175860424), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Macerata, L.go Belvedere Sanzio n.° 1 e comunque presso la sede dell'ASUR Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40.

FATTO

1) L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), è stata istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011: l'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta territoriale costituisce, ex art. 9 L.R. Marche 20.6.2003 n. 13 e s.m.i., articolazione dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato A alla medesima legge regionale;

3) Per quanto interessa nella presente sede, la zona territoriale n. 9 – Macerata dell'ASUR è stata ora assorbita nell'Area Vasta n. 3 della medesima azienda, che include anche le zone di Civitanova Marche, Macerata e Camerino;

4) **L'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale n. 9 di Macerata (ora Area Vasta n. 3)**, con bando del 18.2.2009 (doc. 1), rendeva noto che, in esecuzione della determina n. 676 del 24.12.2008, aveva deciso di procedere, ai sensi del DPR n. 483 del 10.12.1997, alla copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 posto vacante di Dirigente Medico di Medicina Nucleare (profilo professionale: Medico – Posizione Funzionale: Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi);

5) La Dott.ssa Raspini, odierna ricorrente, partecipava alla predetta procedura concorsuale e si classificava al 4° posto della graduatoria pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 25.6.2009 (doc. 2);

6) I primi due soggetti collati al 1° e 2° posto sono stati già assunti, mentre il 3° è purtroppo decedeva in data 17.8.2010, assumendo quindi il relativo diritto l'odierna ricorrente;

7) Con comunicazione prot. 7949 del 4.3.2011 della ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale zona territoriale 9 sede di Macerata – doc. 3 - (ora Area Vasta n. 3 Macerata), alla Dott.ssa Raspini veniva così comunicata la propria nomina a tempo indeterminato quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare: tale assunzione veniva disposta, come espressamente indicato nella predetta missiva, in virtù della *“Determina n. 151/DZ del 22.2.2011, in corso di esecutività, a seguito di utilizzazione della graduatoria del relativo concorso pubblico approvata con determina n. 612/DZ del 3.6.2009 (...)”*;

8) La Dott.ssa Raspini, con la medesima comunicazione, veniva altresì invitata a comunicare entro due giorni dal ricevimento della comunicazione in esame la propria accettazione all'assunzione, nonché *“invitata a prendere contatti, dopo l'esito positivo della visita medica, con il Servizio Gestione Risorse Umane per concordare la data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sopra specificato (...)”*;

9) L'odierna ricorrente comunicava tempestivamente, in data 9.3.2011 (cfr. copia comunicazione fax 9.3.2011 – doc. 4) la propria accettazione della nomina a tempo indeterminato quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare e, sottoposta a visita medica in data 10.3.2011 come indicato nella medesima comunicazione prot. 7949 del 4.3.2011, veniva giudicata idonea alla mansione specifica con limitazioni: tali limitazioni derivavano ex lege dal proprio stato di gravidanza, in cui nel frattempo la ricorrente versava, e consistevano nel *“non adibire alle lavorazioni che espongano a rischi per la salute e la sicurezza della gestante e del nascituro indicate nel D.lgs. 151/01 e s.m.i. (Es. rischio biologico, chimico, anestetici, lavoro notturno, reperibilità, radiazioni ionizzanti, MMC, stazione eretta per più della metà del tempo di lavoro etc.)”* (cfr. Giudizio di idoneità alla mansione specifica D.lgs. n. 81/08 del 10.3.2011 – doc. 5);

10) A fronte di quanto precede, positivamente posto in essere ogni incombente propedeutico all'assunzione e quando la Dott.ssa Raspini era solo in attesa di prendere servizio in virtù della già formalmente disposta assunzione, con prot. 12150 del 8.4.2011 del 8.4.2011 ASUR Marche zona territoriale n. 9, a firma del Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane (doc. 6), la Dott.ssa Raspini veniva informata che la sua assunzione era *"momentaneamente sospesa"*: tale momentanea sospensione veniva genericamente motivata con riferimento a non meglio specificati *"provvedimenti regionali in corso di specifica declinazione a livello zonale"* per effetto dei quali si riteneva essere *"di fatto compromessa gran parte delle assunzioni già programmate, ad eccezione di quelle che rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, come per esempio quelle relative al personale infermieristico e al settore dell'emergenza-urgenza. Stante tale contesto economico, caratterizzato da misure di contenimento della spesa sempre più stringenti, questa Zona ha dovuto peraltro far fronte, nell'ultimo mese, a casi imprevisti di sottodimensionamento di determinati settori di attività, utilizzando necessariamente risorse inizialmente destinate ad altri servizi, dove la carenza di organico attualmente non compromette i suddetti livelli assistenziali"*.

11) Al di là della genericità ed autoreferenzialità delle motivazioni che avevano condotto alla sospensione dell'assunzione già peraltro formalmente disposta, la comunicazione da ultimo testualmente citata prevedeva in conclusione quanto segue: *"Ciò premesso, sarà nostra cura contattare la S.V. ai fini della formalizzazione dell'atto di assunzione, momentaneamente sospesa, non appena risolte le criticità sopra evidenziate"*;

12) Ebbene, la Dott.ssa Raspini, la quale avrebbe già dovuto essere assunta in servizio essendo collocata al 4° posto della graduatoria pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 25.6.2009 (i primi due soggetti collati al 1° e 2° posto sono stati già assunti ed il 3° è purtroppo deceduto in data 17.8.2010), veniva a conoscenza che la ASUR Marche – Area Vasta n. 3 Macerata (già zona territoriale n. 9 Macerata), in costanza di “sospensione” della propria assunzione come detto già disposta, indicava in data 25.2.2014 nuovo concorso pubblico per titoli ed esami al fine di coprire il medesimo posto per il quale era già stata disposta la sua assunzione (cfr. copia bando del 25.2.2014 - doc. 7), vale a dire un posto da Dirigente Medico di Medicina Nucleare, quindi per il medesimo profilo e mansioni per le quali la Dott.ssa Raspini era ed è in attesa di formalizzare la propria assunzione;

13) Connotandosi tale condotta, sia dal punto di vista giuridico che giuridico-contabile, come palesemente illegittima, comunque assunta in dispregio e conclamata violazione del diritto soggettivo della Dott.ssa Raspini Valentina ad essere immediatamente assunta nel medesimo posto per cui è stato indetto il nuovo concorso, la odierna ricorrente notificava alla resistente in data 12.3.2014 formale atto di diffida e messa in mora in data 6.3.2014 (doc. 8): ciò affinché la ASUR provvedesse immediatamente alla propria assunzione in servizio quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare in virtù dei provvedimenti già formalmente adottati cui si è fatto sopra specifico riferimento;

14) La dott.ssa Raspini, nel medesimo atto di diffida e messa in mora, ribadiva di porre le proprie energie lavorative a disposizione della resistente e palesava che in difetto di immediata formalizzazione della assunzione in servizio, come di proprio diritto, si sarebbe vista costretta a tutelare i propri diritti in tutte le sedi competenti;

10

15) Non avendo avuto riscontro alle proprie istanze, alla dott.ssa Raspini non resta che agire nella presente sede cautelare per i seguenti motivi.

DIRITTO

I QUANTO AL FUMUS BONI IURIS

L'assunzione della Dott.ssa Raspini, come risulta documentalmente provato, è già stata disposta con determina n. 151/DZ del 22.2.2011 della resistente a seguito di utilizzazione della graduatoria del relativo concorso pubblico approvata con determina n. 612/DZ del 3.6.2009.

A tal fine, sottolineandone il valore probatorio di natura confessoria, si richiama testualmente il contenuto della comunicazione inoltrata alla ricorrente prot. 7949 del 4.3.2011 (doc. 3), nel quale si legge: *"Si comunica che con determina n. 151/DZ del 22.2.2011, in corso di esecutività, a seguito di utilizzazione della graduatoria del relativo concorso pubblico approvata con determina n. 612/DZ del 3.6.2009, LA S.V. E' ASSUNTA quale dirigente medico di Medicina Nucleare a tempo indeterminato (...)"*.

A seguito della comunicazione dell'assunzione, la ricorrente ha tempestivamente comunicato la propria accettazione (cfr. doc. 4), risultando così perfezionato il contratto in questione, e la resistente ha provveduto a sottoporre la dott.ssa Raspini a visita di idoneità alla mansione come previsto ex lege e dal bando di concorso, ribadendo così la propria intenzione di procedere all'assunzione (doc. 5).

Ogni requisito e formalità prevista per la formale sottoscrizione del contratto di lavoro già concluso doveva e deve quindi ritenersi sussistente nel caso di specie.
Tale assunzione non è mai stata nemmeno revocata, ma solamente sospesa.
GUARDA CASO DOPO CHE, A SEGUITO DELLA VISITA PER
IDONEITA' ALLA MANSIONE, LA RESISTENTE ERA VENUTA A

10

11

CONOSCENZA DELLO STATO DI GRAVIDANZA DELLA DOTT.SSA RASPINI!

Che la decisione di assumere la Dott.ssa Raspini non sia stata oggetto di qualsivoglia ripensamento, al di là della condivisibilità o meno delle motivazioni della sua sospensione, si evince anche dalla ulteriore missiva ad essa inoltrata a firma del Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane (doc. 6), con la quale, per l'appunto, la ricorrente veniva unicamente informata che la sua assunzione era "momentaneamente sospesa".

Peraltro, come pure si evince dalla citata comunicazione (doc. 6) tale momentanea sospensione veniva genericamente motivata con riferimento a non meglio specificati "provvedimenti regionali in corso di specifica declinazione a livello zonale" per effetto dei quali si riteneva essere "di fatto compromessa gran parte delle assunzioni già programmate, ad eccezione di quelle che rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, come per esempio quelle relative al personale infermieristico e al settore dell'emergenza-urgenza. Stante tale contesto economico, caratterizzato da misure di contenimento della spesa sempre più stringenti, questa Zona ha dovuto peraltro far fronte, nell'ultimo mese, a casi imprevisti di sottodimensionamento di determinati settori di attività, utilizzando necessariamente risorse inizialmente destinate ad altri servizi, dove la carenza di organico attualmente non compromette i suddetti livelli assistenziali".

Tuttavia, al di là della genericità ed autoreferenzialità delle motivazioni che avevano condotto alla sospensione dell'assunzione già peraltro formalmente disposta, la comunicazione da ultimo testualmente citata prevedeva in conclusione quanto segue:

"Ciò premesso, sarà nostra cura contattare la S.V. ai fini della

FORMALIZZAZIONE dell'atto di assunzione, momentaneamente sospesa, non appena risolte le criticità sopra evidenziate";

Ebbene, come risulta evidente dal fatto che la ASUR MARCHE abbia indetto una nuova procedura selettiva per la copertura del medesimo posto da Dirigente Medico di Medicina Nucleare, sussiste in primo luogo la prova provata in ordine al fatto che le presunte "criticità" evidenziate nella citata comunicazione (doc. 6) siano state definitivamente risolte, da un lato, mentre dall'altro che lo stesso posto da Dirigente Medico di Medicina Nucleare sia a tutt'oggi vacante e la resistente abbia non solo la necessità, ma anche l'intenzione di ricoprirlo.

In virtù di quanto precede, ammesso che ve ne fossero ab origine, è fuori di dubbio che ORA non vi sia più alcun motivo per non procedere alla formalizzazione della assunzione già disposta.

Il diritto alla materiale assunzione della Dott.ssa Raspini, in quanto quella formale è già stata disposta, risulta quindi documentalmente provato ed innegabilmente sussistente.

Infatti, per sgombrare ogni equivoco in ordine al contenuto delle domande svolte nella presente sede dalla ricorrente, nel caso di specie non si tratta di stabilire se un soggetto utilmente collocato in graduatoria abbia diritto o meno ad essere assunto dall'Amministrazione (diritto che peraltro sarebbe ugualmente sussistente in capo alla Dott.ssa Raspini) ma semplicemente di accertare e dichiarare il diritto soggettivo della stessa alla formalizzazione di una assunzione già formalmente disposta con atti e provvedimenti formali, mai revocati, tutt'ora spieganti i propri effetti.

L'Amministrazione ha infatti già mostrato;

- 2
- 13
- La propria determinazione ad assumere la Dott.ssa Raspini, sottoponendola addirittura alle visite di idoneità stabilite dalla legge a tal fine;
 - La propria volontà di non tornare su tale decisione, limitandosi a sospendere la FORMALIZZAZIONE dell'atto di assunzione una volta risolte le presunte criticità (certamente in alcun modo dipendenti dalla Dott.ssa Raspini) evidenziate (doc. 6);
 - Di aver risolto le "criticità" che avevano determinato la sospensione della formalizzazione dell'atto di assunzione e di intendere ancora ricoprire il posto da Dirigente Medico di Medicina Nucleare ancora vacante (tanto è vero che ha indetto una nuova procedura selettiva a tal fine.

Dal canto suo la dott.ssa Raspini ha già accettato l'assunzione a suo tempo, ponendo le proprie energie lavorative a disposizione della resistente, a con l'ultimo atto di diffida e messa in mora ha ribadito la propria posizione.

In buona sostanza, nella presente sede, la formalizzazione dell'assunzione dovrà essere disposta sulla base di provvedimenti già adottati e vincolanti per le parti.

Dunque, dovendosi ritenere sussistenti tutti i presupposti per la formalizzazione dell'assunzione della ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c., le domande della Dott.ssa Raspini risultano meritevoli di accoglimento nella presente sede: del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione, in casi in cui non vi era nemmeno stata nemmeno formalmente disposta l'assunzione (come viceversa accaduto nel caso che ci occupa) ha chiaramente affermato che *"Anche nell'impiego pubblico - così come nel lavoro privato - il bando di concorso per l'assunzione del personale o per la progressione in carriera dei dipendenti già in servizio viene a configurarsi come una proposta di contratto che, ai sensi dell'art. 1326, comma 1,*

14

c.c., diviene irrevocabile - consentendo l'incontro delle volontà e, quindi, la conclusione del contratto - nel momento in cui la p.a. proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte che si realizza con il conseguimento di un risultato positivo in seguito all'espletamento delle prescritte prove. Da tale momento perfezionativo risulta applicabile, nei confronti della parte inadempiente, la disciplina propria della responsabilità contrattuale, con il relativo regime probatorio" (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 30/10/2000, n. 14318, in Mass. Giur. It., 2000).

Se infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, addirittura il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 21/04/2006, n. 9384), appare evidente che nel momento in cui la nomina è oltretutto intercorsa, l'assunzione è stata formalmente disposta e mai revocata, sono state predisposti tutti gli atti formali necessari alla formalizzazione del contratto di lavoro e vi è l'interesse all'utilizzo del soggetto nel profilo e nelle mansioni (addirittura nel medesimo posto) per cui è stata disposta l'assunzione, la Azienda Sanitaria Resistente non possa sottrarsi dai propri stringenti obblighi giuridici che investono la formalizzazione dell'atto di assunzione.

II

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Stante l'evidenza del diritto della dott.ssa Raspini alla formalizzazione del proprio contratto di assunzione quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare alle dipendenze della resistente, risulta altresì evidente il pericolo che nelle more della definizione nel merito della controversia venga definitivamente assegnato il posto

stesso ad altro soggetto, a seguito della indizione della nuova procedura concorsuale per il medesimo posto per cui è già stata disposta l'assunzione della ricorrente.

Che il posto sia identico, per profilo e mansioni, è dato facilmente evincibile, in via documentale, solo confrontando il bando relativo alla procedura concorsuale a seguito della quale è stata disposta l'assunzione della ricorrente (doc. 1) con quello del nuovo concorso indetto (doc. 7).

Quindi, la stessa circostanza che la resistente abbia recentemente indetto un nuovo concorso per la copertura del medesimo posto in cui è stata assunta la Dott.ssa Raspini, dimostra inequivocabilmente la volontà, da parte della stessa, di non dare formale esecuzione all'assunzione già disposta, individuando altro soggetto per la copertura del posto in questione e violando così definitivamente il diritto soggettivo della ricorrente alla materiale assunzione nel medesimo posto in virtù delle determinazioni già adottate.

L'imminenza poi della scadenza fissata per la presentazione delle domande (24.3.2014), quindi dello svolgimento delle prove e della conclusione della procedura concorsuale, non consente alla Dott.ssa Raspini di poter attendere le more di un giudizio di merito senza vedersi privare della possibilità di formalizzare il proprio contratto ed assumere servizio presso la resistente.

La prova provata della impossibilità da parte della Dott.ssa Raspini, che ha la volontà di conseguire l'assunzione come proprio diritto, di attendere i tempi di definizione di un giudizio di merito senza ricevere un pregiudizio grave ed irreparabile risiede quindi, in primo luogo, proprio nella circostanza che l'Amministrazione abbia dimostrato la propria illegittima ed arbitraria volontà di non dare corso all'assunzione già disposta, indicando un nuovo concorso per il medesimo posto, al cui esito il posto in questione verrà illegittimamente, a breve, assegnato a soggetto diverso con

16

prevaricazione e violazione dei diritti della ricorrente, che viceversa vanta il pieno diritto soggettivo alla formalizzazione del contratto per l'assunzione quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare.

Ed in effetti la controversia che ci occupa investe nello specifico il diritto all'assunzione del ricorrente sulla base di provvedimenti già in tal senso adottati, diritto che è stato negato a quest'ultima solo al momento della formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione, a suo tempo sospesa.

I provvedimenti in questa sede richiesti rientrano quindi nella competenza del Giudice del Lavoro in virtù della previsione normativa dettata dall'art. 63 D.lgs n. 165/01, il quale al comma 1 dispone che *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo"*.

L'ordine di assunzione immediata, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento a ciò ostativi nei confronti del ricorrente anche in parte, rappresenta quindi l'unica pronuncia che nella circostanza può sventare il pericolo del sopra dedotto pregiudizio ed al contempo può garantire la realizzazione del diritto della dott.ssa Raspini all'assunzione nel posto che gli spetta.

16

17

*** ** ***

Alla luce dei suesposti motivi in fatto ed in diritto, la Dott.ssa Raspini Valentina, come sopra rappresentata e difesa, confida apertamente nell'accoglimento delle seguenti istanze e

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento ostativi alla pronuncia:

IN VIA D'URGENZA

Per i motivi di cui al presente atto, ordinare alla Azienda Sanitaria Regionale resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata assunzione della dott.ssa Valentina Raspini quale Dirigente Medico di Medicina Nucleare (profilo professionale: Medico - Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi);

NEL MERITO

a) Disporre l'assunzione della Dott.ssa Valentina Rasprini da parte della resistente Azienda Sanitaria nel posto di Dirigente Medico di Medicina Nucleare (profilo professionale: Medico - Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi);

b) Condannare l'Azienda Sanitaria Regionale resistente a risarcire alla Dott.ssa Raspini tutti i danni, derivati alla medesima a causa della illegittima mancata assunzione e fino all'assunzione stessa, per gli importi che risulteranno di giustizia in corso di causa.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

IN VIA IATRUTTORIA

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia Bando del 18.2.2009 relativo alla procedura selettiva per la copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 posto vacante di Dirigente Medico di Medicina Nucleare (profilo professionale: Medico – Posizione Funzionale: Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) in esecuzione della determina n. 676 del 24.12.2008;
- 2) Copia della graduatoria relativa al concorso di cui sub doc. 1) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 25.6.2009;
- 3) Copia comunicazione prot. 7949 del 4.3.2011 della ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale zona territoriale 9 sede di Macerata;
- 4) Copia comunicazione fax Dott.ssa Raspini 9.3.2011;
- 5) Copia giudizio di idoneità alla mansione specifica D.lgs. n. 81/08 del 10.3.2011;
- 6) Copia prot. 12150 del 8.4.2011 del 8.4.2011 ASUR Marche zona territoriale n. 9, a firma del Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane;
- 7) Copia bando del 25.2.2014 relativo al nuovo concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla ASUR Marche al fine di coprire un posto da Dirigente Medico di Medicina Nucleare;
- 8) Copia formale atto di diffida e messa in mora in data 6.3.2014 notificato alla resistente.

Con la più ampia riserva di ulteriori e produzioni nel corso del giudizio.

Ai fini della corresponsione del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Perugia- Macerata, li 18.3.2014

Avv. Paolo Parisella

Avv. Fabrizio D. Mastrangeli

Avv. Francesco Nicolini



PROCURA SPECIALE

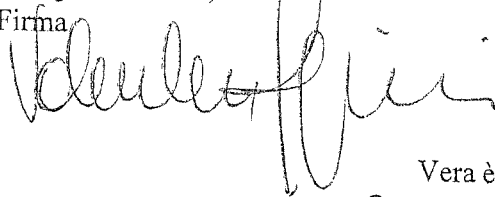
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, con facoltà di farsi sostituire con promessa di rato e valido fino alla definizione, gli Avv. ti Paolo Parisella, Fabrizio D. Mastrangeli e Francesco Niccolini, unitamente e disgiuntamente tra loro. Si elegge domicilio presso lo studio del primo in Macerata, Via Morbiducci n. 21.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Dichiaro altresì di aver preso integrale visione del su esteso atto che si compone di n. 17 pagine compresa la presente, di approvarlo e di condividerne il contenuto.

Perugia-Macerata, lì 18 marzo 2014

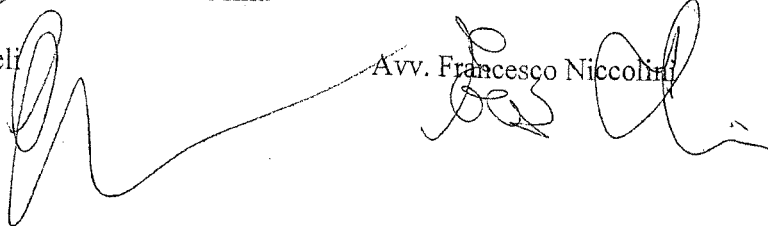
Firma



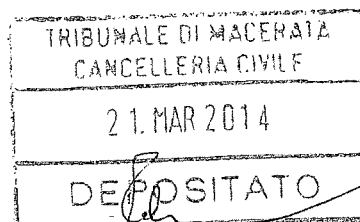
Vera è la firma

Avv. Fabrizio D. Mastrangeli

Avv. Paolo Parisella



Avv. Francesco Niccolini





R.G.C. N. 323/14

Cron. N. 11P.8

TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

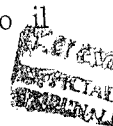
letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 669 e 700 c.p.c.,

FISSA

la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 10-4-2014
ore 12.30.
e

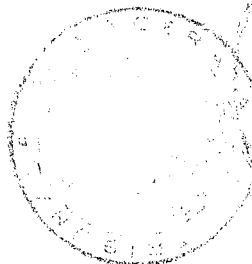
DISPONE

che ricorso e decreto siano notificati all' e controparte e a cura dell' ricorrente entro il
5-4-14-
Macerata, li 2-4-14.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL GIUDICE
Dott.ssa G. Russo



TRIBUNALE DI MACERATA
È copia conforme all'originale
Macerata li 3-4-14

Oh di Zölln

ASUR MARCHE - AREA VASTA n°3 MACERATA, BELVEDERE SANTE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE PRO TETTERE
(2/22) MACER

IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. ^{PER TESTIMONE} ^{L. 60} MACERATA, VIA BELVEDERE SANPION n° 1
CON SEDE IN (62100)

alce nescam
fambentura. Iurgi, de ne curae
le consegue.

alle nascite
 Lambertucci Luigi, che ne aveva
 le cinque.

✓
Coast, 04/06/2014

[Handwritten signature]

LE UDIZIARIO
LE DICERATA

